COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2000

concernente la non iscrizione del pirazofos nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2000) 655]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/233/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/73/CE della Commissione [2],

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/97 [4], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 [6], ha determinato le sostanze attive dei prodotti fitosanitari, designato gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 e identificato i notificanti di ciascuna sostanza attiva.

(2) Il pirazofos è una delle 90 sostanze attive contemplate dalla prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

(3) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 14 maggio 1998 i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore designato, hanno presentato alla Commissione una relazione concernente la loro valutazione delle informazioni fornite dall'unico notificante secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

(4) La relazione presentata è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente; il riesame è stato concluso il 20 luglio 1999 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al pirazofos, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(5) Dalle valutazioni effettuate è risultato che le informazioni fornite non dimostrano che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione siano conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 91/414/CEE.

(6) Il notificante ha comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intende più partecipare al programma di lavoro per la sostanza attiva in questione; di conseguenza, non saranno presentate le informazioni supplementari necessarie per conformarsi pienamente ai requisiti della direttiva 91/414/CEE.

(7) Non è pertanto possibile iscrivere detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8) Deve essere previsto un periodo limitato di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti, in conformità del disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE.

(9) La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 90/642/CEE del Consiglio [7], modificata da ultimo dalla direttiva 1999/71/CE della Commissione [8], in particolare dell'articolo 5 ter.

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[2] GU L 353 del 24.12.1997, pag. 26.
[3] GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
[4] GU L 170 del 28.6.1997, pag. 19.
[5] GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.
[6] GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.
[7] GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.
[8] GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36.

(10) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio [1].

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il pirazofos non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che:

1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti pirazofos saranno revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di notifica della presente decisione;

2) a decorrere dalla data di notifica della presente decisione non saranno concesse o rinnovate, a titolo della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti pirazofos.

Articolo 3

Gli Stati membri concedono un periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, che sia il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.